

Tribunale di Milano
Sezione II civile – Crisi di Impresa

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi

Presidente

Dott. Maria Antonietta Ricci

Giudice

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 25 SEXIES CCII

VISTO il ricorso per omologazione rubricato al n. 6/2025 R.G. proposto in data 6 giugno 2025

DA

, con sede legale in via

, in persona del legale rappresentante pro tempore,

, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Luigi Ricciardi, Giovanni Barbara, Rosanna Ricci
e Manuela Perugini del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

Con le opposizioni di

letti gli atti, udita la relazione del Giudice Delegato, sentite le parti all'udienza del 28 maggio 2026 e a scioglimento della riserva ivi assunta

OSSERVA

1. La regolarità del procedimento.

Come è noto, a mente dell'art. 25 sexies co. 5 CCII il Tribunale è chiamato a verificare ai fini dell'omologa la sussistenza dei seguenti presupposti: (i) regolarità del procedimento, con particolare riferimento all'integrità del contraddittorio; (ii) rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; (iii) fattibilità del piano di liquidazione; (iv) assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (v) idoneità del piano ad assicurare un'utilità a ciascun creditore.

Sussiste preliminarmente la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo sede legale in , Comune compreso nel circondario del Tribunale di Milano, e non emergendo elementi che consentano di localizzare altrove il C.O.M.I. della ricorrente.



La debitrice ricorrente, già in composizione negoziata, ha ritualmente e tempestivamente presentato, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale di cui all'art. 17 co. 8 CCI, con deposito telematico del ricorso in data 6.6.2025, una proposta di concordato semplificato, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCI, ai fini dell'omologa.

In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25 *sexies* co. 3 e 4 CCI deve richiamarsi il precedente decreto di questo Tribunale, in composizione collegiale, emesso in data 27.11.2025, nella parte in cui si dà atto dell'ammissibilità della proposta, avendo la ricorrente agito secondo correttezza e buona fede in sede di composizione negoziata e dato avvio alle trattative che, tuttavia, si sono concluse prematuramente, senza sfociare in una soluzione praticabile per il superamento della crisi.

Con deposito telematico in data 14.5.2026 la ricorrente ha fornito la prova delle notifiche mediante PEC nei confronti dei creditori, in osservanza delle statuizioni di cui al suddetto decreto, dovendosi ritenere correttamente instaurato il contraddittorio: infatti tutte le parti interessate hanno tempestivamente ricevuto copia della proposta, del piano di liquidazione, del parere e della relazione finale dell'esperto, del decreto di fissazione dell'udienza di omologa e del decreto di differimento dell'udienza e, infine, del parere dell'ausiliario.

2. Le opposizioni pervenute

Nel termine assegnato sono pervenute due opposizioni da parte dei creditori

Muovendo dall'opposizione di _____ la prima doglianza attiene al mancato coinvolgimento _____ nelle trattative, doglianza infondata per i motivi già illustrati dal Tribunale con decreto di nomina dell'ausiliario: infatti, posto che la fattibilità del risanamento dell'impresa dipendeva in maniera preponderante dall'assenso al piano da parte di un fornitore strategico, una volta accertata l'indisponibilità di tale creditore a proseguire la negoziazione, l'esperto ha ritenuto superfluo coinvolgere gli ulteriori creditori, giudicando definitivamente sfumate le prospettive di risanamento.

Come già affermato da questa Sezione, *“l'esperto in plurimi appuntamenti e riunioni incontra “progressivamente” le parti interessate al processo di risanamento, non necessariamente dovendo da subito instaurare trattative con tutti i creditori e con l'Erario, potendosi invece riservare un allargamento successivo e (solo eventuale) della platea dei creditori, contestualmente all'avanzamento del percorso compositivo e secondo le sue concrete possibilità di riuscita”* (Trib. Milano, II civile, decreto del 27.3.2025).

Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza _____ che rileva un credito asseritamente superiore a quello indicato nell'elenco dei creditori: come precisato dall'ausiliario nella nota di aggiornamento del parere, il conteggio prospettato dall'opponente include il debito verso gli enti previdenziali, che nel prospetto del passivo compare, ancorché esposto separatamente.

L'altro creditore opponente, _____ lamenta (i) la mancanza di criteri di stima dell'attivo, (ii) l'insussistenza di *“serie garanzie di incasso”*, (iii) l'incertezza di realizzo degli attivi destinati al soddisfacimento parziale del credito e infine (iv) l'assenza di vantaggi della proposta.

Al riguardo il Collegio osserva che: (i) i criteri di stima dell'attivo risultano dettagliatamente illustrati nel parere dell'ausiliario, (ii) come si dirà meglio in punto di valutazione della fattibilità del piano, il processo di liquidazione è già in fase di esecuzione con riferimento all'azienda (essendo in corso la procedura competitiva ex art. 25 *septies* CC.II., autorizzata dal Tribunale); (iii) l'immobile del socio, la cui vendita dovrebbe assicurare la provvista per il pagamento del debito nei confronti della ricorrente (pari a euro 375.000), è stato stimato a valori (circa un milione di euro) ampiamente superiori all'importo del debito, fermo restando che il pagamento parziale del credito dell'opponente è previsto mediante la finanza esterna, già acquisita su un conto vincolato; (iv) la proposta prevede un soddisfacimento del credito di _____ quale banca non garantita, nella misura del 5,96%, a fronte di uno scenario alternativo (liquidazione giudiziale) nel quale la stessa non riceverebbe alcun trattamento economico (v. parere aggiornato dell'ausiliario, emesso all'esito di un percorso logico non contraddittorio, che il Tribunale ritiene di poter condividere).



3. Valutazioni finali e nomina del liquidatore

Una volta verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento nonché ritenuta l’infondatezza delle due opposizioni pervenute, il Collegio procede ad accertare la ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 25septies, comma quinto, CC.II. ai fini dell’omologa.

Al riguardo il parere dell’ausiliario del 16.4.2026, come aggiornato con nota del 26 maggio 2026, conferma in primo luogo che la proposta è formulata nel pieno rispetto della cause legittime di prelazione: il valore di liquidazione, come quantificato dall’ausiliario (deducendo dall’attivo concordatario l’importo della finanza esterna), risulta infatti distribuito in aderenza al criterio dell’*absolute priority rule*.

Per maggiore evidenza si riporta la tabella contenuta a pag. 10 del parere, aggiornato a seguito delle variazioni che hanno interessato l’attivo e il passivo, circa la *waterfall* del concordato, trattandosi della traduzione numerica del contenuto della proposta, fatta propria dalla ricorrente all’udienza:

waterfall nel concordato semplificato									
Situazione debitoria al 25/05/2026	Debito	%	Pagamento	Privilegiato Incapiente	Degrado	%	Pagamento	Valore di liquidazione	Risorse esterne
Attivo da ripartire								718.815	85.000
Spese di procedura	63.764	100,00%	63.764	0				655.051	
Spese prededucibili	51.929	100,00%	51.929	0				603.122	
Totale prededuzione	115.693		115.693						
Dipendenti (art. 2751-bis, n. 1)	129.678	100,00%	129.678	0				473.444	
Professionisti (art. 2751-bis, n. 2)	31.994	100,00%	31.994	0				441.450	
Fondo Rischio banche garantite (art. 9 d.lgs 123/98)	185.812	100,00%	185.812	0				255.638	
Contributi (art. 2753-2754-2778 n. 1)	90.887	100,00%	90.887	0				164.751	
Fondo interessi legali contributi previdenziali	1.711	100,00%	1.711	0				163.040	
Erario (art. 2752-2778 n. 18 e 19)	673.347	24,00%	161.580	511.767	(-511.767)			1.460	
Fondo interessi legali debiti erariali	6.083	24,00%	1.460	4.623	(-4.623)			0	
Enti locali (Tari)	9.693	7,90%	766	8.927	(-8.927)				84.234
Fondo interessi legali tributi locali	75	7,90%	6	69	(-69)				84.228
Totale creditori privilegiati	1.129.280		603.894	525.386	(-525.386)				
Fornitori	931.290	5,96%	55.502						28.726
Banche non garantite da MCC (20%)	437.923	5,96%	26.099						2.627
Altri	0	5,96%	0						2.627
Erario (art. 2752-2778 n. 18 e 19)				511.767	0,50%	2.559			68
Fondo interessi legali imposte				4.623	0,50%	23			45
Enti locali (Tari)				8.927	0,50%	45			0
Fondo interessi legali tributi locali				69	0,50%	0			(-0)
Totale creditori chirografari	1.369.213		81.602	0	525.386	2.627			
Passivo concordatario	2.614.186		801.188	525.386	0	2.627			

Con riferimento all’ulteriore profilo della fattibilità del piano di liquidazione, non emergono elementi per affermare che lo stesso sia manifestamente irrealizzabile o inadeguato al raggiungimento degli obiettivi. Invero, osserva il collegio che l’ineliminabile margine di *alea* connotato al processo di liquidazione risulta affievolitosi nel corso del procedimento, anche grazie al recepimento da parte della ricorrente dei rilievi via via formulati dall’ausiliario, il quale infatti riconosce che “*le criticità rilevate sono state in buona parte superate*”.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il Tribunale ha già autorizzato, ai sensi dell’art. 25septies CC.II, in data 23.4.2026 l’avvio di una procedura competitiva per la cessione dell’azienda, attualmente affittata a soggetto terzo; la ricorrente sta procedendo all’incasso dei crediti commerciali (con impegno dei soci a coprire la perdita di euro 19.764 registratasi da un ultimo su un credito); l’importo previsto nel piano quale finanza esterna (euro 83.000) risulta già vincolato su conto corrente gestito in via fiduciaria.

Residua quale principale fattore di incertezza il collocamento sul mercato di un immobile di proprietà del socio, la cui cessione dovrebbe assicurare la provvista per il pagamento del debito che lo stesso socio ha nei confronti della ricorrente, pari a euro 357.244: sul punto, pur costituendo indubbio fattore di preoccupazione il tempo trascorso dall’avvio della commercializzazione, in assenza di trattative concrete, il Collegio osserva che i relativi rischi sono mitigati sia dall’avvenuta stima dell’immobile (che presenta un valore ampiamente capiente rispetto all’entità del credito della ricorrente), sia il conferimento da parte del proprietario alla ricorrente di un mandato a vendere alle migliori condizioni, con facoltà di trattenere dal corrispettivo un importo sino a concorrenza del credito.



Sotto il profilo della tempistica dei pagamenti, in udienza la ricorrente ha confermato che il termine di adempimento della proposta deve intendersi pari a 12 mesi decorrente dall'omologa.

Gli ulteriori presupposti dell'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e della idoneità del piano ad assicurare un'utilità a ciascun creditore, possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di profili interdipendenti.

Al riguardo giova premettere che l'ausiliario ha proceduto a una stima autonoma del valore di liquidazione, pari a euro 600.000, pervenendo a un risultato ben più prudentiale del valore (circa euro 383.285) quantificato dalla ricorrente, mediante il deposito – su base volontaria – di un'attestazione analogamente a quanto previsto dall'art. 87, c. 3, CCII.

Ancora l'ausiliario nota opportunamente che a seguito dell'omologazione del presente concordato semplificato, il liquidatore nominato dal Tribunale ex art. 25 *septies* comma 1 CCII, dato l'espresso ed attuale richiamo ivi contenuto all'art. 115 CCII che prevede le azioni in caso di concordato con cessione dei beni, potrà svolgere l'azione sociale di responsabilità ed ogni azione diretta al recupero dei crediti; pertanto il risultato di tali azioni non rappresenta un *discrimen* ai fini della comparazione dei due diversi scenari liquidatori né può essere valorizzato al fine di delineare un pregiudizio per i creditori discendente dall'omologazione della proposta di concordato semplificato.

Richiamate queste premesse, il parere dell'ausiliario conferma che nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale verrebbe meno la finanza esterna, messa a disposizione dal socio subordinatamente all'omologa, e si assottiglierebbe sensibilmente la valorizzazione dell'azienda, stante la progressiva perdita di valore dell'avviamento fino all'azzeramento in ipotesi di vendita atomistica.

A livello quantitativo, la tabella sopra riportata mostra chiaramente che la proposta non arreca alcun pregiudizio ai creditori: nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, ipotizzando la realizzazione di attivo per euro 600.000, la distribuzione di valore si arresterebbe al livello del creditore privilegiato Erario (art. 2752-2778, n. 18 e n. 19), che verrebbe soddisfatto nella misura del 4,36%, a fronte del 24% che l'omologa del concordato consentirebbe di pagare, secondo le previsioni aggiornate.

Tutti i creditori di grado inferiore (ad esempio enti locali) e chirografari non parteciperebbero ad alcun riparto in sede di liquidazione giudiziale, mentre le previsioni di soddisfacimento in base alla proposta, grazie all'apporto di finanza esterna, risultano pari al 7,9% per i creditori di tributi locali; al 5,96% per i creditori chirografari *ab origine* (fornitori e banche non garantite); allo 0,5% per i creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza (Erario ed enti locali).

Le valutazioni, anche di tipo prognostico, effettuate dall'ausiliario giungono all'esito di un percorso motivato e logicamente coerente e attendibile, in punto di tecnica economico-finanziaria, nonché esente da censure a livello di ragionamento giuridico, confermando che l'omologa del concordato semplificato non determina in concreto alcun effetto pregiudizievole per nessuno dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Risulta poi realizzata la causa concreta della proposta di concordato semplificato in esame, idonea ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza probabilistica, una utilità concreta, economicamente apprezzabile, a ciascun creditore o categoria di creditori, in particolare ai creditori chirografari *ab origine* o degradati per incapienza.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, reputa il Tribunale che sussistano i presupposti per la richiesta omologazione.

Preso atto della desistenza da parte dell'unico istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve quindi provvedersi alla nomina di un liquidatore, ritenendo il Collegio potersi confermare il professionista precedentemente nominato come ausiliario, in quanto soggetto in possesso dei requisiti di legge (artt. 356- 358 ccii).

Con riguardo alle modalità della liquidazione, il nominato liquidatore curerà le operazioni di realizzo dell'attivo e gli ulteriori adempimenti di legge, trovando applicazione le disposizioni degli artt. 114 e 115 ccii, in quanto compatibili (visto il richiamo del comma 1 dell'art. 25 *septies* ccii): in particolare, il liquidatore avrà cura di prevedere forme pubblicitarie di durata pari ad almeno 30 (trenta) giorni, anche sul PVP e sui siti internet specializzati o portali di cui *infra* per le vendite telematiche, salvo che ricorrano situazioni di assoluta urgenza, da tenersi preferibilmente in modalità asincrona,



predisponendo idonea *data room* con l'ostensione dei dati estimativi, contabili e aziendali rilevanti, per consentire la massima trasparenza, informazione e partecipazione degli interessati.

Infine la disciplina delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. dei creditori opposenti, tenuti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per replicare, con memoria scritta, alle infondate opposizioni: tali spese vengono quantificate, in ragione del valore indeterminabile del presente procedimento di complessità media, come da dispositivo, secondo valori lievemente superiori ai minimi dei parametri ex DM 55/2014 per la fase decisionale

P Q M

- 1) rigetta, siccome infondate, le opposizioni all'omologa svolte da
- 2) condanna gli opposenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in € **2.000,00**, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge;
- 3) omologa il concordato semplificato proposto dalla ricorrente
, con sede legale in via ,
- 4) nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Danilo Cannella (c.f. , professionista che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 5) manda alla Cancelleria le comunicazioni alle parti e la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 ccii.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 28/5/2026 .

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi